

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020  
RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Eminenza Reverendissima,  
Eccellenze,  
Signori Magistrati e Avvocati del foro civile,  
Autorità tutte civili e militari,  
Ministri del Tribunale Ecclesiastico Ligure  
Signori e Signore presenti,

grazie per aver accettato l'invito a partecipare, oggi, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure che, come è ben noto, si occupa esclusivamente delle dichiarazioni di nullità di matrimoni canonici celebrati nella Regione Ligure o la cui parte attrice o convenuta abita nella nostra Regione.

Il Tribunale Interdiocesano è ora a servizio di sei Diocesi Liguri: Genova, Chiavari, La Spezia-Brugnato-Sarzana, Savona-Noli, Tortona, Albenga-Imperia.

Un affettuoso e riverente saluto a Sua Eminenza il Card. Angelo Bagnasco che è Moderatore del Nostro Tribunale Ligure, che, come tale, segue la nostra attività e concluderà magistralmente questo nostro incontro.

Saluto con viva cordialità e amicizia i Vescovi delle nostre Diocesi, che fanno riferimento al Nostro Tribunale, e che mi hanno pregato di portare, in questo momento, il loro saluto a tutti i presenti assicurando la loro presenza spirituale.

Desidero cogliere quest'occasione per ringraziare tutto il personale del Tribunale Ecclesiastico per il lavoro continuo, assiduo, qualificato e pastorale: dai Giudici (sacerdoti e laici) ai Difensori del Vincolo (laici), alle Notare (tutte laiche), all'Economo o Amministratore, e al Cancelliere.

Un saluto per tutti coloro che operano in Tribunale, a cui rivolgo un grato ringraziamento, sono tutti animati da un vero impegno non solo professionale ma anche pastorale proprio per aiutare le persone che appunto si trovano spesso a disagio nell'affrontare o come parti interessate o come testi la realtà del Tribunale Ecclesiastico.

Un saluto affettuoso e un forte ringraziamento va anche ad altri strettissimi collaboratori del Tribunale la cui opera è preziosissima: ai Patroni Stabili, a tutti i componenti del Collegio degli Avvocati facenti parte dell'Albo del nostro Tribunale, tutti titolati, ossia avvocati Rotali, e ai Periti in materia psichiatrica, neurologica e psicologica che svolgono un lavoro fondamentale e importante nelle cause che richiedono il loro intervento professionale, cause queste che si stanno particolarmente moltiplicando in considerazione della realtà frenetica, talora nevrotica a volte schizofrenica,

e comunque assai disordinata e superficiale che molta, anzi troppa, gente vive oggi nel quotidiano, come fra poco del resto vedremo.

Ringrazio i Ch.mi Avvocati del foro civile che oggi partecipano a questa inaugurazione: mi auguro che questa presenza sia occasione per una migliore conoscenza del nostro Tribunale Ecclesiastico e quindi costituisca un aumento quantomeno della simpatia nei nostri confronti..

In particolare debbo ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova che ha concesso, per la partecipazione a questo evento, l'accreditamento di due punti come formazione permanente professionale.

Salutiamo con tutto il nostro affetto il Sommo Pontefice Papa Francesco che il 25 gennaio scorso ha inaugurato l'anno giudiziario della Rota Romana parlando, con riferimento alla coppia evangelica di Aquila e Priscilla, dell'impegno che ogni coppia cristiana di sposi deve porre nell'evangelizzazione, in un momento attuale poi così urgente facendo riferimento al buio della fede o al deserto della fede che i Tribunali Ecclesiastici denunciano da un ventennio (e questa è anche la nostra esperienza). Il nostro lavoro tende a ricostruire un nuovo matrimonio che sia davvero cristiano con l'impegno di consegnare al futuro la bellezza della famiglia cristiana.

Alcune note statistiche:

#### CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Nel 2019 sono entrate 112 nuove cause di richiesta di nullità matrimoniale. Due in meno dello scorso anno. Resta quindi confermata la sostanziale stabilità del numero di cause almeno per ora.

Nel 2019 sono giunte al termine 148 cause di nullità.

Questo dato ci permette di poter dire che le cause di nullità hanno avuto una accelerazione, ossia hanno un percorso più breve nel tempo: ed infatti a fine 2018 avevamo in corso 181 cause, ed oggi a fine anno 2019 ne abbiamo in corso 145 una quarantina di cause in meno rispetto allo scorso anno.

Si può guardare con un certo ottimismo quindi alla celerità della conclusione di una causa di nullità che già ora, facilmente, si esaurisce in un anno se la causa non presenta particolari difficoltà o non esige un lavoro peritale.

Circa l'esito delle cause: su 148 procedimenti terminati, 138 hanno ottenuto la dichiarazione di nullità, 2 invece le cause che hanno avuto esito negativo mentre 6 cause si sono fermate e sono state archiviate, evidentemente perché non fondate.

Una riflessione va fatta sulle cause cosiddette "breviori" ossia quelle cause che, per il pieno consenso delle due parti e la platealità del motivo di

nullità, godono di un percorso più breve e più veloce e hanno, come Giudice monocratico, lo stesso Vescovo della Diocesi.

Solo due cause sono state condotte nella forma breve.

L'esperienza, su questo punto, sta diventando un po' deludente, le cause "breviori" sono pochissime perché non è facile né avere una piena condivisione delle due parti in causa né, soprattutto, che sia presente un motivo di nullità estremamente chiaro e plateale soprattutto se si considera che la maggior parte delle cause di nullità presentate riguardano i problemi di carattere psichico, neurologico, o di grave immaturità motivi e capi di nullità che richiedono sempre il parere qualificato di un perito per cui è impossibile stabilire, fin dall'inizio della causa, la platealità o la forte evidenza del motivo di nullità.

Sembra, almeno per ora, che la forma breve non sia così facile da attuare se non in qualche caso che però appare essere un po' raro.

## CAUSE TRATTATE A GENOVA IN APPELLO

ossia provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo di Milano.

Non essendovi più l'obbligo della doppia sentenza conforme è chiaro che dal Tribunale di prima istanza di Milano siano pervenute a noi, in appello, solo le cause negative del Tribunale Lombardo o affermative con appello della parte convenuta o del Difensore del Vincolo..

Alla fine del 2018 avevamo in corso 23 cause di appello. Nel 2019 ne sono entrate 20.

Nell'anno trascorso abbiamo deciso 17 cause di appello per cui ne restano in corso, a fine 2019, 26

Le cause di appello hanno un cammino più lungo, come si deduce dai numeri, perché sono quasi tutte cause che richiedono una perizia e questo comporta molto più tempo nell'istruire la causa stessa..

La Segnatura Apostolica ha deciso che per il nostro Tribunale interdiocesano resti, come appello, il Tribunale Interdiocesano del Piemonte così come il nostro Tribunale resta l'appello del Tribunale Regionale Lombardo. Ringrazio di cuore il Vicario Giudiziale del Tribunale Interdiocesano Piemontese che è qui presente: Mons. Ettore Signorile con il quale c'è un'ottima collaborazione oltre che una grande stima e, mi permetto di dire, amicizia reciproca.

Dal Tribunale diocesano di San Remo-Ventimiglia nel 2019 è pervenuta al nostro Tribunale designato dalla Segnatura Apostolica come Tribunale di Appello, una causa in primo grado negativa.

Entriamo ora nel vivo della relazione di quest'anno:

## I GRAVI CONDIZIONAMENTI NEL CONSENSO NUZIALE CHE RENDONO NULLO IL MATRIMONIO

Il Codice di Diritto Canonico, al can. 1134, recita:

“Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di natura sua *perpetuo ed esclusivo*”.

Il can. 1055 recita:

Con il patto matrimoniale l'uomo e la donna stabiliscono fra di loro la comunità di *tutta la vita*.

Il can. 1057 precisa che il matrimonio nasce dal consenso:

“l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili ed è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, *con patto irrevocabile*, danno e accettano reciprocamente sé stessi”.

Infine il can. 1095 recita così:

“sono *incapaci* a contrarre matrimonio:

1° coloro che mancano di sufficiente uso di ragione

2° coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i doveri e i diritti essenziali matrimoniali da dare ed accettare reciprocamente.

3° coloro, per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.”.

Non sfugge a nessuno quindi che il consenso nuziale è un atto di un uomo e di una donna enormemente importante, ben più importante di qualunque altro atto umano, in quanto si tratta della scelta di un partner *per tutta la vita*. Non vi sono altri atti umani così decisivi e così impegnativi, in quanto nella vita si possono fare scelte sbagliate ma nessuna è irreparabile tranne appunto quella del matrimonio cristiano perché così lo ha voluto Dio nel creare l'uomo e la donna.

Non esiste un contratto umano che sia così importante e abbia una portata così rilevante come il consenso nuziale.

Nella Sacra Scrittura, precisamente nel Libro della Genesi, proprio nella descrizione della creazione dell'uomo e della donna leggiamo: “per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua donna e i due diventeranno una sola carne” (Gen. Cap. 2 v.24)

Gesù rispondendo su ciò che egli stesso pensava del divorzio ha ben precisato che il pensiero creativo di Dio nel progettare l'uomo e la donna era che l'amore coniugale di natura sua è per tutta la vita. “Non avete letto che il Creatore, da principio, li fece maschio e femmina e disse: “per questo l'uomo abbandonerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due formeranno una carne sola?” Pertanto non sono più due, ma una carne sola. Non separi dunque l'uomo ciò che Dio ha unito” (Matteo, cap. 19, vv.5-6).

Il Codice di diritto Canonico, riprendendo la Parola di Dio, ha chiarito che il matrimonio, che nasce dal consenso nuziale, è un patto irrevocabile, ossia impegna per tutta la vita.

Dobbiamo pertanto esaminare quali sono le caratteristiche di un consenso nuziale per essere vero e valido ossia sia davvero un atto irrevocabile ed unico che impegna un uomo e una donna per tutta la vita.

Perché un consenso nuziale con cui un uomo e una donna si uniscono in matrimonio, sia valido deve essere un *vero atto umano* ossia deve comportare:

- **il pieno uso della intelligenza**
- **il pieno uso della volontà**
- **e il pieno uso della libertà.**

Innanzitutto per volere realmente e scientemente una cosa è necessario che quella cosa sia conosciuta: non si può volere ciò che non si conosce.

Non si può sposare una creatura, con un atto irrevocabile per tutta la vita, se prima non la si è conosciuta.

Ma “conoscere” una persona umana non è semplicemente guardarla dall’esterno, non è semplicemente esserne attratti, non è semplicemente fare una valutazione di interesse personale (partito vantaggioso, livello sociale pari al tuo, compiacere ai genitori e alla famiglia e così via), conoscere in modo pieno è cercare di entrare nell’intimo della persona e valutarla se davvero quella persona può costituire per te “una sola carne”.

Una sola carne significa che l’unione delle due persone costituisca una nuova realtà, che noi chiamiamo coppia, quasi come se fosse un’unica persona in quanto *la ricchezza di uno va a completare la ricchezza dell’altra*.

La conoscenza dunque comporta innanzitutto una assidua frequentazione ma una frequentazione seria, ossia non ludica, non per riempire il tempo libero, non per soddisfare sé stessi, non per essere simbolo in una società. Conoscersi è confrontarsi, è capire se i nostri caratteri si confanno l’uno con l’altra, se gli elementi culturali acquisiti si sposano fra di loro non dimenticando anche il substrato familiare dal quale tutti deriviamo.

Per amarsi davvero e sul serio ci sono da condividere molte cose, gli ideali umani di ciascuno dei due, gli ideali di famiglia, gli ideali professionali di entrambi, è dunque necessario un dialogo, aperto, profondo, sincero che nulla nasconde all’altro.

Questo ci fa capire che un rapporto affettivo comporta innanzitutto una *maturità umana*, una comprensione di ciò che è l’amore e di ciò che vuol dire essere innamorati. E’ dunque necessaria una capacità di conoscersi, una preparazione al conoscere un’altra persona; in termini sportivi un *allenamento* per conoscere l’altro o l’altra.

Intendo qui, per es., sottolineare quanto è importante, nell'adolescenza e nella giovinezza, la fase (ormai bruciata) dell'amicizia che insegna a conoscere le persone con quel distacco e quella serenità che non ci può essere allorquando già all'inizio della fase adolescenziale si instaurano rapporti affettivi nonché sessuali. Qualcuno sostiene che si tratta di esperienze utili, ma non è così: spesso avviene che rapporti affettivi iniziati in giovanissima età e protratti nel tempo costituiscono una dipendenza reciproca di cui sembra di non poterne fare a meno e benché ci si renda conto che l'amore non c'è o non c'è mai nato, di fatto si porta avanti fino al matrimonio una relazione del tutto inconsistente.

Possiamo ben capire come sia ben difficile parlare di amore in età troppo precoce, dove è impossibile una *seria e matura conoscenza*, così come non è possibile una conoscenza equilibrata in giovani dediti all'alcool, alla droga, o ad un tipo di vita dissipata, superficiale, distratta, qual'è spesso oggi lo stile di vita dei nostri giovani.

Stiamo parlando di forme varie di immaturità psicologica. In questa relazione non prendiamo in considerazione e non parliamo di disturbi di personalità o dei disturbi di carattere psichico che ovviamente rendono invalido il consenso nuziale per mancanza di autentico e pieno uso della ragione.

Passiamo dal problema della conoscenza al problema della volontà. La volontà è la facoltà dell'amore: quando si vuole qualche cosa è perché la si ama e la si ama perché è stata conosciuta.

Sappiamo tutti come i bambini vogliano tante cose senza sapere quello che vogliono, volontà che si esprime con i capricci e quanto è difficile spiegare loro il perché spesso si deve dire loro di no.

Fatto è che, in campo affettivo, ci ritroviamo molto spesso con persone che non sono cresciute, nonostante l'età anagrafica possa far pensare ad una certa maturità.

Si entra così nel campo delle carenze affettive.

Chi ha esperienza in questo campo sa che la carenza di affetto in un bambino, in un adolescente e un giovane spinge la volontà a cercare, spesso spasmodicamente, quell'amore che è mancato.

Nella nostra esperienza di nullità matrimoniali la mancanza dell'uso pieno della volontà è frequentissima.

Il primo grave trauma infantile, vissuto spesso come abbandono, è quello della separazione dei genitori o del clima litigioso, aggressivo e di non amore fra i genitori.

E' illusorio credere e pensare che, se anche non si ama il proprio coniuge, l'importante è voler bene ai figli. Il figlio che cresce ha bisogno del modello genitoriale e familiare, ha bisogno di credere nell'amore se davvero i genitori si amano. Il presunto amore separato dei due genitori è lacerante nel bambino e nel figlio che cresce. Diventerà inevitabile che

questa creatura, a seguito delle carenze affettive createsi in famiglia vada alla ricerca di un affetto e di un amore, qualunque esso sia, dove la volontà non è più illuminata dall'intelligenza e dalla conoscenza, bensì è spinta dall'urgenza di amare ed essere amati. Si bruciano i tempi, non c'è discernimento, si va avanti ciecamente, insomma siamo in una sfera dell'affettività del tutto immatura.

Non deve stupire che persone intellettualmente valide e professionalmente valide possano quindi avere carenze affettive gravi tali da creare una forma di immaturità affettiva.

Il trauma delle separazioni familiari diventa ancora più grave quando il bambino e l'adolescente è oggetto di abusi, di violenze, di sopraffazioni, di bullismo, di evidenti preferenze, in questi casi si verificano veri scompensi non solo di tipo affettivo ma anche di tipo psicologico con fenomeni di anoressia, bulimia, disturbi psicosomatici che incidono gravemente sia nel pieno uso dell'intelligenza che nel pieno uso della volontà.

In tutti questi casi molto spesso il matrimonio rappresenta una via di fuga, una speranza di guarigione, una ricerca di compensazione, o l'illusione che cambiare vita o fuggire dalla famiglia possa colmare le proprie carenze affettive scegliendo la via del matrimonio senza una piena coscienza di ciò che è il matrimonio e di ciò che esso comporta.

Ovviamente ben più grave, e non ne parliamo oggi, è la situazione di chi soffre di patologie di carattere neurologico, che, com'è ben noto, influiscono fortemente sulla volontà quali tutte le forme di depressione. In questi casi la volontà è fortemente debilitata e le scelte eventuali di un matrimonio sono assolutamente fuori di ogni validità.

Molto più complesso è il problema dell'uso della piena libertà.

La libertà è essenzialmente capacità di autodeterminarsi ossia la capacità di scegliere o non scegliere senza condizionamenti che impediscono un'autentica libertà non solo esterna ma anche interiore.

Non parliamo dei casi di vera costrizione o di timore incusso da altri esseri umani (genitori, parenti, o il partner stesso) che costringono sotto la minaccia della paura a sposarsi.

Parliamo di quella situazione estremamente insidiosa che toglie la libertà interiore, ossia l'autentica capacità di poter liberamente scegliere di sposarsi o non sposarsi pur nella piena coscienza di sbagliare, di fare un passo falso.

Libertà e volontà sono le due facoltà che si abbinano nelle situazioni difficili e di grave condizionamento che spinge a "dover" fare pur consci che non si vorrebbe e non si dovrebbe fare.

E' questo l'aspetto più frequente di tante cause di nullità matrimoniale.

Vi sono condizionamenti che sgorgano dalle stesse scelte fatte in modo immaturo in tempi sbagliati.

Si pensi alla situazione in cui si trovano due giovani che iniziano un rapporto affettivo troppo presto, ossia in troppo giovane età, parliamo quindi di un rapporto immaturo che si sviluppa molto spesso nel pieno consenso delle famiglie e nella loro piena approvazione.

Fra i due giovani si crea un tipo di vita simbiotica, spesso legato agli studi comuni, con una frequenza molto stretta, ovviamente anche con vita sessuale. Si tratta di un legame che viene scambiato per amore ma che in realtà lega i due nel condurre una vita insieme magari per mutuo aiuto, per cui sembra di non poter fare a meno dell'altro o dell'altra.

In realtà l'amore vero non c'è, ma gli anni passano, ci si rende conto che qualche cosa non va perché, per es., si provano altre simpatie per altre persone, magari in questa circostanza i due si lasciano anche, ma inevitabilmente il rapporto viene ripreso perché sembra di non poter vivere senza l'altro confondendo questo aspetto con l'amore.

E così si va avanti negli anni, fra alti e bassi, spesso anche con interruzioni per motivi vari ma alla fine si continua a trascinare un rapporto che inevitabilmente si concluderà con un matrimonio ma non d'amore.

Dopo tanti anni diventa inevitabile lo sposarsi, le due famiglie è da tempo che aspettano questo momento, forse hanno anche investito denaro per comperare la casa coniugale, le amicizie si aspettano le nozze, spesso quella coppia viene additata come coppia modello e ideale, e benché ci si renda conto che il matrimonio non è da celebrarsi, di fatto non c'è la forza di volontà di troncarsi, troppe le spese affrontate, grave sarebbe la delusione delle due famiglie, e soprattutto insorge il timore di non essere più in grado di ricominciare e di non aver voglia di ricomunicare con altre persone. In pratica in questo caso è venuta a mancare la libertà interiore, è insorta un'incapacità da parte della volontà di reagire per troppi condizionamenti per cui ci si sente obbligati a fare quel passo.

Un altro grave condizionamento oggi frequentissimo, è la decisione spesso affrettata e avventata di mettersi a convivere magari anche con l'idea di sposarsi ma allo scopo di provare e sperimentare l'unione fra i due forse non proprio ideale.

Innanzitutto una tale scelta non avrebbe senso se già si nutrono dubbi o timori di insuccesso, molto meglio troncarsi subito senza avventurarsi in una convivenza che di natura sua è condizionante.

Mettersi a convivere oggi è un vero e proprio investimento innanzitutto di denaro (casa, affitto, spesso dipendenza economica dalle famiglie ecc.) ma poi è un condizionamento, volere o no, di carattere familiare e sociale: le famiglie si aspettano il matrimonio e sarebbe una grave delusione se i due mettessero fine alla convivenza; ma possono esserci altri condizionamenti: le amicizie, spesso problemi riguardanti il posto di lavoro e così via.

A livello statistico le nostre cause di nullità di matrimonio hanno avuto al 90 per cento un'esperienza di convivenza prenuziale.

Quasi sempre appariva chiaro fin dalla libera convivenza che non c'era materia sufficiente per sposarsi, ma il matrimonio diventava ora una "necessità" per non creare situazioni di disagio, di sofferenza, o di altro genere spesso economico.

Domina in questi casi sempre l'idea che, comunque anche nel matrimonio religioso, resta la porta aperta del divorzio, ma, soprattutto, si ritiene che sia più facile separarsi dopo il matrimonio che non mandare a monte le nozze da tutti previste quasi che la separazione e poi il divorzio siano scelte solo personali e della coppia e non coinvolgano altri.

Spesso un grosso condizionamento è di tipo reverenziale, ossia la volontà di non dare dispiaceri ai propri genitori. Questo avviene quando le due famiglie si coinvolgono troppo nel rapporto di fidanzamento dei rispettivi figli. Così per es. l'accogliere il fidanzato o la fidanzata in casa come se fosse un figlio o una figlia; spesso le carenze affettive fanno sì che uno dei due trovi nella famiglia dell'altro quello che non ha mai avuto nella propria creandosi un legame affettivo non precisamente corretto e quindi un legame di tipo reverenziale per cui ci si sente obbligati a sposarsi per non arrecare un grave dolore, anche se si comprende benissimo che quel matrimonio non sarebbe da celebrarsi.

Infine c'è la situazione classica di chi, alle soglie della celebrazione nuziale, si rende conto che quel matrimonio non è proprio da farsi, forse è nato un nuovo affetto, forse si comincia a capire che la vita insieme non sarà quella che uno pensava, ma ormai "è impossibile" tirarsi indietro, tutto è pronto, ci sono stati grossi investimenti sia di denaro che di affetto, l'unica strada che si intravede è solo quella di sposarsi. Viene a mancare quella forza di volontà di avere il coraggio di troncarsi tutto, mandare tutto a monte, non c'è, in questo caso, una vera libertà interiore.

Si tenga presente che quando si parla di volontà e libertà interiore dobbiamo anche tenere conto del temperamento, del carattere e della personalità di una persona, delle sue fragilità, delle sue incertezze, dei suoi smarrimenti di fronte alle scelte di vita.

Di fronte a tutte queste situazioni e a mille altre che non si possono enumerare è ovvio che sia necessaria una *valutazione peritale*.

In particolare la perizia che in genere è di tipo psicologico o anche neurologico, per non dire psichiatrico in alcuni casi, deve accertare e fornire ai Giudici il **grado di gravità**.

Infatti il citato can. 1095 richiede che la situazione di carenza nell'ambito della volontà che della libertà anche interiore sia grave.

Ancora una parola va spesa per quanto riguarda l'incapacità ad assumere gli oneri coniugali come prevede il can. 1095 al n. 3.

Il campo è molto vasto ma va subito sottolineato che questa incapacità deve avere origine da una situazione di carattere psichico ossia non basta che ci sia poca buona volontà o si verificano semplicemente delle difficoltà di relazione che debbono essere superate e possono essere superate in quanto non coinvolgono problemi neuropsichici.

Un aspetto delicato, ma frequente, è quello della capacità reale di svolgere una vita sessuale di tipo coniugale equilibrata. Ovviamente si parte dalla impotenza maschile o femminile che di per sé è già un capo di nullità a sé stante, alla reale difficoltà di svolgere una vita sessuale armonica.

Il che significa che la vita intima deve svolgersi secondo criteri naturali e non vi siano comportamenti intolleranti da una parte o dall'altra che spesso, oltre a tutto, comportano una vera infedeltà coniugale.

Ma vi sono altri aspetti che rendono moralmente impossibile una vita coniugale proprio per problemi di carattere psicologico di uno o di entrambe i partner.

Per fare alcuni esempi: il rapportarsi fra i coniugi o da parte di uno di essi in modo violento, il totale disinteresse per i figli, lo sperpero di denaro, il vizio del gioco, il disinteresse verso il coniuge, gli atteggiamenti di disprezzo, di svalutazione, di non considerazione da una parte o dall'altra, e così via.

Da tutto ciò due considerazioni:

La prima: accade frequentemente che, sia la parte che desidera procedere ad una nullità e sia soprattutto l'altra parte, non riescano a comprendere queste motivazioni vuoi perché non si vuole mettere in discussione sé stessi e sia perché non si vogliono accettare certe problematiche che istintivamente vengono escluse nella propria persona per cui o si rinuncia alla causa stessa o ci si pone in posizione di difesa in genere molto pesante. Pertanto affrontare questo tipo di cause sia da parte dell'avvocato che poi del Tribunale costituisce una vera difficoltà. Inoltre in questa materia piuttosto vasta e ampia ciascuno dei due tende a dare la colpa all'altro. Com'è ben noto i nostri procedimenti di nullità non vogliono e non debbono stabilire "le colpe" dell'uno o dell'altra bensì se quel consenso nuziale per fatti oggettivi non sia mai nato.

La seconda: come si può intuire a monte di queste situazioni che stanno diventando le più frequenti nelle nostre cause di nullità c'è la mancanza di una vera formazione alla crescita, al modo di affrontare la vita, al significato dell'affettività, insomma una mancanza di preparazione seria e vera all'amore.

Si parla molto di questi argomenti, ma se ne parla con superficialità, o in modo davvero distorto.

Al matrimonio ci si prepara fin dalla nascita perché è nel crescere che si forma la capacità intellettuale, si forma la volontà e si fa maturare la libertà e questo è compito innanzitutto dei genitori e, a fianco a loro, degli insegnanti e degli educatori.

Educare poi all'amore ha alla base l'unione e l'amore fra i due genitori, che diventano il modello per i giovani, modello di vita, di donazione di sé, di equilibrio e saggezza nelle scelte e così via.

Il tema trattato quest'anno meriterebbe ben più approfondimenti, ma mi auguro che le poche cose dette possano essere illuminanti per tante coppie separate che abbiano davvero voglia di guardarsi indietro, mettersi in discussione, e quindi pensare ad una soluzione cristiana della loro situazione.

Chiedo pertanto a Sua Em. il Cardinale Arcivescovo Angelo Bagnasco, Moderatore del Nostro Tribunale Ecclesiastico Ligure, di dichiarare aperto l'anno giudiziario 2020.

Grazie.

Genova, 15 febbraio 2020

Mons. Paolo Rigon  
Vicario Giudiziale

## Saluto del Presidente del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Ligure

Eminenza Reverendissima,  
Eccellenze, Monsignor Presidente,  
a nome del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Ligure porgo il più deferente saluto, scambiandoci l'augurio di un proficuo lavoro per il bene delle persone che si rivolgono al nostro Tribunale.

Sappiamo come nei trascorsi decenni, anche all'interno di alcuni ambienti ecclesiali, sia andata diffondendosi una certa diffidenza, per non dire aperta contrarietà, nei confronti della nozione di giuridicità, come se questa fosse in opposizione all'azione pastorale.

Non è difficile cogliere la capziosità di tale dicotomia, se spostiamo l'attenzione da una nozione di diritto "oggettivo" (ossia l'insieme delle norme), ad una di "diritto soggettivo", ossia del diritto, o, per meglio dire, dei diritti che competono ai fedeli, secondo il loro stato nella società ecclesiale.

Nel Codex Iuri Canonici del 1983, il cosiddetto diritto soggettivo dei fedeli è proposto apertamente, sia pure con formule e a livelli diversi; ad esempio il can. 215, quanto al diritto di associazione; i cann. 221 par. 1 e 695 par. 2 sul diritto dei fedeli e dei religiosi di difendersi nel giudizio canonico; il can. 213 sul diritto dei fedeli di chiedere i Sacramenti ai ministri del culto; il can. 218 relativo al diritto di libertà nella ricerca scientifica teologica.

Esiste dunque una sfera di diritti privati, che il cristiano può porre a servizio della sua libertà.

Il nesso tra diritto "oggettivo" e diritto "soggettivo" è bene esposto nella Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, di San Giovanni Paolo II, con cui è stato promulgato il Codice, laddove si spiega che le norme ecclesiali esistono "sia perché le scambievoli relazioni dei fedeli possano essere regolate secondo giustizia, basata sulla carità, garantiti e ben definiti i diritti dei singoli, sia, finalmente, perché le iniziative comuni, intraprese per una vita cristiana sempre più perfetta, attraverso le leggi canoniche vengano sostenute, rafforzate e promosse".

La nozione di "diritti" (come quella di "doveri") fa riferimento ad un soggetto, che è "persona" (fisica o, per analogia, giuridica).

Il can. 96 del Codice di Diritto canonico stabilisce che "mediante il Battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in esso è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta" (cfr. can. 87 del C.I.C. del 1917).

Non posso qui entrare nella controversia delle diverse interpretazioni, che riguardano soprattutto la condizione giuridica (nell'ordinamento canonico)

dei non battezzati (occorre però precisare che, ai sensi del can. 1476, “chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può agire in giudizio .....”) ma, nell’ambito di questo intervento, mi limito a collegare la definizione del can. 96 alla descrizione offerta dal can. 204 par. 1, secondo il quale “i fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il Battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo”.

Viene così delineata la condizione giuridica del fedele, da cui deriva un insieme di diritti e doveri quali esigenze giuridiche del carattere battesimale, e, pertanto, in forza del diritto divino, ricevono il nome di diritti e doveri fondamentali del fedele, e sono quelli che costituiscono il nucleo basilare dello statuto giuridico dei fedeli.

Titolari dei diritti fondamentali sono tutti i fedeli ed ognuno di essi, e detti diritti possono essere fatti valere sia nei confronti degli altri fedeli sia dell’organizzazione gerarchica.

Il Codice di Diritto Canonico, oltre agli “obblighi e diritti di tutti i fedeli” (cann. 208-223), riconosce e definisce gli “obblighi e diritti dei fedeli laici” (cann. 224-231), gli “obblighi e diritti dei chierici” (cann. 273-289) ed ancora gli “obblighi e diritti degli Istituti (religiosi) e dei loro membri” (cann. 662-672).

Già negli scorsi anni avevo avuto modo di soffermarmi sulla norma di cui al citato can. 221, in ordine al quale il Papa San Giovanni Paolo II, nella Allocuzione alla Rota del 18 gennaio 1990, precisava: “il giusto processo è oggetto di un diritto dei fedeli e costituisce al contempo una esigenza del bene pubblico della Chiesa. Le norme canoniche processuali, pertanto, vanno osservate da tutti i protagonisti del processo come altrettante manifestazioni di quella giustizia strumentale che conduce alla giustizia sostanziale”.

Oggi desidero sottolineare come i diritti dei fedeli ricevano una concreta tutela nell’ambito ecclesiale, anche attraverso quello che è definito un sistema di giustizia amministrativa.

Ancora una volta senza poter entrare nei dettagli, è sufficiente ricordare come, fino al Concilio Vaticano II, il sistema di tutela fosse limitato ai ricorsi alle Congregazioni, che rappresentano il livello superiore dell’autorità amministrativa; in poche parole, era il sistema dell’Amministrazione-giudice o del Ministro-giudice (in cui l’Amministrazione ecclesiastica era al tempo stesso, benché a diversi gradi o livelli gerarchici, giudice e parte, e aveva perciò da sola il potere di giudicare i propri atti).

Con la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, promulgata da San Paolo VI il 15 agosto 1967, fu istituita la *Sectio altera* della Segnatura Apostolica, aprendo così la possibilità di dirimere, con

procedura strettamente giudiziaria, i contrasti sorti da un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, e ad essa presentati, per interposto appello o ricorso, contro la decisione del Dicastero competente, ogni volta che si discuta se l'atto stesso abbia violato o no una legge, violazione della legge "sive in procedendo (ossia sotto l'aspetto procedurale), sive in decernendo (ossia sotto l'aspetto della verità e della congruità delle motivazioni)".

Fu, in questo modo, costituito al livello supremo del governo ecclesiastico un Tribunale contenzioso amministrativo, con tutte le esigenze e garanzie tecnico-giuridiche.

Non si realizzò invece la costituzione dei Tribunali amministrativi inferiori, a livello locale, soprattutto a motivo della salvaguardia della potestà dei Vescovi diocesani.

La norma della Regimini Ecclesiae Universae veniva sinteticamente raccolta nel can. 1445 par. 2 del C.I.C. del 1983, e poi ripresa dall'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, promulgata da San Giovanni Paolo II nel 1988, in cui, tra l'altro, si precisa che, oltre al giudizio di illegittimità, spetta al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica anche quello circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo.

La struttura di questo supremo Tribunale e la procedura seguita nei suoi giudizi sono oggi regolate da una Legge Propria, promulgata da Benedetto XVI nel 2008.

Dichiarando la illegittimità di atti amministrativi, che risultassero arbitrari, e stabilendo addirittura il risarcimento dei danni da essi derivanti, la Segnatura Apostolica non solo tutela i diritti dei fedeli (a qualunque condizione e stato appartengano), ma contribuisce al miglioramento della stessa attività amministrativa.

Questi semplici accenni vorrebbero mettere in evidenza come l'aspetto della giuridicità (nell'ambito del processo matrimoniale, ma anche al di fuori di esso, nelle cause amministrative) debba essere colto, non tanto come imposizione esterna, autoritativa, espressione della potestas gerarchica, quanto come sistema dei diritti del fedele (da esercitarsi comunque, come prevede il can. 223 par. 1, tenendo conto del bene comune della Chiesa, come pure dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri) e della loro efficace tutela.

Chi, in nome di una pretesa "pastoralità", giunge a sostenere posizioni antiggiuridiche, in realtà mette a rischio, più o meno consapevolmente, non solo il "diritto", ma anche i "diritti", e quindi una delle vere e grandi conquiste del Concilio Vaticano II.

Avv. Emilio Artiglieri

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO LIGURE

Quadro generale del numero di cause  
alla fine dell'anno 2019

CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Cause in corso alle fine dell'anno 2018	181
Cause entrate nell'anno 2019	112
Cause finite nell'anno 2019	148
Cause in corso alla fine del 2019	145

CAUSE DI SECONDA ISTANZA  
OSSIA DI APPELLO DA MILANO

Cause in corso alla fine dell'anno 2018	23
Cause entrate nell'anno 2019	20
Cause terminate nell'anno 2019	17
Cause in corso alla fine del 2019	26

CAUSE CONCLUSE  
NELL'ANNO 2019

Genova	85
Albenga	19
Chiavari	12
La Spezia	17
Savona	2
Tortona	13
<b>Totale</b>	<b>148</b>

CAUSE INTRODOTTE  
NELL'ANNO 2019

Genova	51
Albenga	10
Chiavari	14 delle quali due breviori
La Spezia	20
Savona	7
Tortona	10 delle quali due breviori
<b>Totale</b>	<b>112</b>

CAUSE DECISE NEL 2019  
Distinte per diocesi di provenienza

<i>Diocesi</i>	<i>Affermative</i>	<i>Negative</i>	<i>Archivate</i>	<i>Breviori</i>	<i>Totale</i>
Genova	80	1	4		85
Albenga	19		---	---	19
Chiavari	10	1	1	---	12
La Spezia	17		---	---	17
Savona	2			---	2
Tortona	10		1	2	13
<b>totali</b>	<b>138</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>148</b>